



CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

Piazza Caduti, 8
C.A.P. 31021

PROVINCIA DI TREVISO
www.comunemoglianoveneto.it

Codice fiscale 00565860269
Partita IVA 00476370267

Ord. n° 6/2024

Mogliano Veneto, 30/04/2024

Oggetto : Ulteriore proroga esercizio degli impianti termici di climatizzazione sino al 10/05/2024.

IL SINDACO

PREMESSO che, alla data odierna, le previsioni meteorologiche per la città di Mogliano Veneto riportano valori termici inferiori alle medie del periodo, soprattutto nei valori minimi, previsti prossimi allo zero;

PRESO ATTO delle numerose richieste pervenute da privati cittadini ed amministratori di condominio;

RICHIAMATA l'Ordinanza Sindacale n. 21 del 20/10/2022 "Piano straordinario per la qualità dell'aria. Misure di limitazione dell'esercizio degli impianti termici, compresi quelli alimentati a biomassa legnosa, nonché prescrizioni per le combustioni all'aperto nel periodo dal 22/10/2023 al 30/04/2024 e per lo spargimento di liquami zootecnici nel periodo dal 20/10/2023 al 15/04/2024".

RICHIAMATA l'Ordinanza Sindacale n. 6 del 07/04/2023 con la quale si era già provveduto a prorogare l'esercizio degli impianti termici fino al 30/04/2024, per n. 10 ore giornaliere, a causa delle temperature particolarmente basse per la stagione;

RICHIAMATO, altresì, il D.P.R. 74/2014 - art. 4 comma 3 che prevede che "al di fuori di tali periodi, gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustificano l'esercizio e, comunque, con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria."

CONSIDERATA la necessità di salvaguardare e garantire la salute dei cittadini soprattutto di quelli appartenenti alle categorie fragili;

VISTI:

- il DPR n. 74/2013 "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del D.Lgs. 19/10/2005, n.192" ed in particolare l'articolo 4 recante "Limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale";
- il Regolamento UE 2022/1369 del 05/08/2022 relativo a misure coordinate di riduzione della domanda di gas che ha disposto, a seguito della situazione di incertezza dovuta al conflitto in

Ucraina, la riduzione volontaria a livello nazionale della domanda di gas naturale del 15% nel periodo 01.08.2022–31.03.2023;

· il Piano Nazionale di contenimento dei consumi di gas pubblicato dal Ministero della Transizione Ecologica in data 06/09/2022 che, al fine dell'abbattimento dei consumi di gas naturale, prevede dell'introduzione di limiti di temperatura, di ore giornaliere di accensione e di durata del periodo di riscaldamento;

· il D.M. n. 383 del 06.10.2022, che recepisce le indicazioni contenute nel Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas naturale, specifica le speciali modalità di funzionamento degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale nella stagione invernale 2022-2023, riduce di 15 giorni il periodo di accensione degli impianti termici ad uso riscaldamento e di un'ora la durata giornaliera di accensione già previsti dall'art.4 del D.P.R.n.74/2013;

CONSIDERATO:

· che l'art.1, comma 6, del D.M.383/2022 prevede che "Al di fuori dei periodi di cui al comma 2, in presenza di situazioni climatiche particolarmente severe, le autorità comunali, con proprio provvedimento motivato, possono autorizzare l'accensione degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale di cui al medesimo comma 2, prevedendo comunque una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria";

· che il D.M. 383/2022 oltre che essere applicabile agli impianti termici alimentati a gas naturale risulta coerente anche per gli impianti alimentati in tutto o in parte da altre fonti;

DATO ATTO che, il Comune di Mogliano Veneto rientra nella zona climatica "E" dell'art. 4 del D.P.R. n. 74/2013 per il quale il D.M. 383/2022 all'art. 1 comma 2 ha previsto un limite di accensione di 13 ore giornaliere nel periodo che intercorre dal 22 ottobre al 7 aprile;

RITENUTO opportuno, alla luce di quanto sopra esposto, estendere la possibilità di accensione degli impianti termici di climatizzazione fino ad un massimo di 5 ore giornaliere dal 1 Maggio 2024 e fino a venerdì 10 Maggio 2024, salvo cessata esigenza per rialzo termico alla media stagionale;

VISTI gli artt. 7 bis, 50 e 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali";

A U T O R I Z Z A

l'estensione della possibilità di accensione degli impianti termici di climatizzazione fino ad un massimo di **5 ore giornaliere dal 1 Maggio 2024** e fino a **venerdì 10 Maggio 2024 salvo cessata esigenza per rialzo termico alla media stagionale**;

I N V I T A

la cittadinanza, gli amministratori condominiali ed i gestori di impianti a limitare l'accensione degli impianti esclusivamente nelle ore più fredde della giornata, ricordando che, ai sensi dell'Ordinanza Sindacale n. 21 del 20/10/2023, la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare, non deve superare:

19°C (con tolleranza di +2°C) negli edifici classificati, in base al DPR n.412/93, con le sigle:

E1 -residenza e assimilabili;

E2-uffici e assimilabili;

E.5 - attività commerciali e assimilabili;

17°C (con tolleranza di +2°C) negli edifici classificati, in base al DPR n.412/93, con la sigla

E.8– attività industriali ed artigianali e assimilabili.

Sono fatte salve le deroghe previste dal DPR 74/2013.

I N F O R M A

- che avverso il presente provvedimento è ammesso:
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni dalla data di avvenuta pubblicazione;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del DPR 24/11/1971,n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di avvenuta pubblicazione;
 - che, salvo il fatto non costituisca reato, la violazione alle disposizioni della presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa da €25,00 ad € 500,00,ai sensi dell'art. 7bis, comma 1 bis del D.Lgs. n. 267/2000;
 - ai sensi dell'art. 8 della L. n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Dirigente Settore II-Programmazione e Sviluppo del territorio.

IL SINDACO

Arch. Bortolato Davide

*Firma assolta con modalità digitale ai sensi e
con gli effetti del D.Lgs n. 82/2005 (CAD) e ss.mm.ii..*